



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 14/09/2006

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

Accordo di Programma per adozione Piano di Zona.

ACCORDO ex Art. 9 L.R. 25 agosto 2003, n.17

ACCORDO ex Art. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

L'anno 2005 (duemilacinque) addì _____ del mese di _____ alle ore _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di _____ sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori:

- l'Amministrazione Comunale di Alberona, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Arturo PETTI;
- l'Amministrazione Comunale di Biccari, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Giovanni PICARO;
- l'Amministrazione Comunale di Carlantino, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Vito GUERRERA;
- l'Amministrazione Comunale di Casalnuovo Monterotaro, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Antonio CELESTE;
- l'Amministrazione Comunale di Casavecchio di Puglia, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Michele BOCCAMAZZO;
- l'Amministrazione Comunale di Castelnuovo della Daunia, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, geom. Sebastiano DI TELLA;
- l'Amministrazione Comunale di Celenza Valfortore, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Francesco SANTORO;
- l'Amministrazione Comunale di Lucera, rappresentata dal Vice Sindaco - Assessore alle Politiche Sociali Dott. Giuseppe de SABATO, delegato dal Sindaco pro-tempore, dott. Giuseppe LABBATE;
- l'Amministrazione Comunale di Motta Montecorvino, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Pietro CALABRESE;
- l'Amministrazione Comunale di Pietra Montecorvino, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Saverio LAMARUCCIOLA;
- l'Amministrazione Comunale di Roseto Valfortore, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott.ssa Lucilla PARISI;
- l'Amministrazione Comunale di S. Marco la Catola, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, Sig. Matteo FASCIA;
- l'Amministrazione Comunale di Volturara Appula, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Michele PATRICELLI;
- l'Amministrazione Comunale di Volturino, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, geom. Donato

DOTOLI;

- l'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Attilio MANFRINI; eventualmente:
- la Provincia di Foggia, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Carmine STALLONE;

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n.17 del 25.08.2003 (pubblicata sul B.U.R.P. n.99 del 29.08.2003) "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001 e dalla Legge n. 328 dell'8.11.2000;
- che la Legge Quadro n. 328 dell'08.11.2000, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" per gli interventi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- che, con la deliberazione n. 1104 del 04 agosto 2004, la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.17/2003, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS);
- che la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si attua attraverso la rilevazione dei bisogni, la programmazione degli interventi, l'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, l'integrazione con gli interventi sanitari, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento e reinserimento al lavoro, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni, di tutti i servizi socio-assistenziali di cui è prevista la realizzazione nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- che la Regione Puglia, attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS), esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 17/2003 e, in conformità a quanto previsto dall'art.8 della L. n. 328/2000, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed è istituzionalmente preposta ad indicare gli "obiettivi generali di detta programmazione economico-sociale e territoriale, e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
- che la Regione Puglia ha determinato con il Piano Regionale delle Politiche Sociali, come da art. 8 della L.R. n. 17/2003, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
- che alle Province spettano tutte le funzioni amministrative, nel campo delle politiche sociali, indicate dall'art.19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, secondo le modalità definite dalla Regione, negli artt. 11 e 14 della L.R. n. 17/2003;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art.13, 1°c., del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n.17/2003;
- che l'art.1 del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art.1 del D. Lgs. n.229 del 19.06.1999, stabilisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività

è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto";

- che l'art. 10 della L. R. n. 17/2003 indica nel Piano Sociale di Zona lo strumento con cui vengono definiti la programmazione degli interventi sociosanitari integrati ed i modelli organizzativi e gestionali, sulla base delle indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e del Piano Sanitario Regionale;
- che la Regione Puglia, attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1 del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art.1 del D. Lgs. n. 229 del 19.06.1999;
- che l'Azienda Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, sostituito dall'art.3 del D. Lgs. n. 229 del 19.06.1999, in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali, è costituita in azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con organizzazione e funzionamento disciplinati con atto aziendale di diritto privato;

VISTO

- che tra i Comuni facenti parte dell'Ambito si sono avuti appositi incontri sin dall'inizio dell'anno 2004, al fine di avviare in tempi celeri alla gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali, nonché a predisporre il Piano di Zona di cui alla richiamata l. r. n. 17/2003;
- che tra i Comuni partecipanti si è proceduto alla stesura e definizione del preliminare del protocollo di intesa, quale provvedimento iniziale per la collaborazione in materia, in attesa di definire lo strumento giuridico per l'effettiva gestione associata dei servizi, secondo la regolamentazione e le indicazioni fornite dalla Regione Puglia;
- che in data 29 aprile 2004 il protocollo in questione è stato formalmente sottoscritto tra tutti i Comuni dell'Ambito;
- che nel protocollo de quo veniva formalizzata anche la costituzione della Conferenza dei Sindaci, unico organo competente e legittimato ad operare per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali e supportato dai dirigenti e/o responsabili dei servizi di ogni singolo soggetto sottoscrittore;
- che detta Conferenza costituiva il Comitato Tecnico per la predisposizione della bozza del Piano, formato dai dirigenti e/o responsabili come sopra individuati;
- che sulla base delle indicazioni e direttive della Conferenza dei Sindaci, il Comitato Tecnico procedeva all'acquisizione dei dati e notizie necessarie per la definizione del Piano;
- che dopo la pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 04 agosto 2004, la Conferenza dei Sindaci si trasformava nel Coordinamento Istituzionale e costituiva il Gruppo Tecnico di Piano per la definizione della bozza del Piano;
- che il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 29 ottobre 2004 individuava nel Comune di Lucera il Comune capofila e nel Sindaco pro-tempore dello stesso Ente il presidente del Coordinamento;
- che nelle fasi successive il Coordinamento Istituzionale approvava una prima bozza del Piano, come predisposta dal Gruppo Tecnico di Piano e apposito schema di Disciplinare per la concertazione;
- che, su decisione del Coordinamento Istituzionale, in data 05 novembre 2004, veniva indetta la Conferenza di Servizi per la predisposizione definitiva della bozza del Piano, come da verbale allegato al Piano, al fine di avere una programmazione partecipata;
- che venivano costituiti più Tavoli Tematici, ai quali partecipavano i soggetti pubblici e privati interessati, sulla base di quanto stabilito dall'Ente Regione in ordine alle varie Aree Tematiche;
- che detti Tavoli Tematici presentavano proposte integrative alla prima bozza del Piano, come da verbali agli atti;
- che successivamente il Coordinamento Istituzionale individuava nel Sindaco pro-tempore del Comune

di Volturara Appula, il vice-presidente del Coordinamento stesso;

- che nelle fasi successive il Coordinamento Istituzionale approvava più bozze del Piano, anche sulla base delle indicazioni fornite e/o comunque pervenute dai soggetti coinvolti, integrando la prima bozza; decideva in merito alle problematiche circa l'applicazione della normativa in materia (ad es.: riparto della quota "libera" del 20% delle risorse finanziarie del Piano) e approvava gli schemi dei protocolli di intesa da sottoscrivere con Enti pubblici e privati;
- che il Coordinamento Istituzionale approvava in via definitiva il Disciplinare per il Tavolo di Concertazione, che si allega al Piano;
- che in data 01 dicembre 2004 veniva sottoscritto il Protocollo d'Intesa con l'Az. A. S. L. FG/3, che si allega al presente e si provvedeva a sottoscrivere specifici protocolli d'intesa con i soggetti, pubblici e privati, interessati alla stesura e gestione del Piano, come da ATti allegati al Piano;
- che in data 15 dicembre 2004, su decisione del Coordinamento Istituzionale, veniva convocato il Tavolo di Concertazione, come da verbale allegato, in cui i presenti si esprimevano favorevolmente sulla bozza del Piano presentata e prendevano atto delle integrazioni presentate dalle OO. SS. CGIL-CISL-UIL e Forum terzo settore;
- che tutti i soggetti partecipanti sono chiamati in via diretta o indiretta sia alla formazione che alla futura gestione del Piano;
- che in data 14/01/05 il Coordinamento Istituzionale approvava in via definitiva la bozza del Piano, come predisposta ed elaborata dall'Ufficio di Piano, oltre allo schema dell'Accordo di Programma da sottoscrivere tra i soggetti coinvolti;
- che in data 27/01/05 è stato indetto e si è svolto il tavolo di concertazione per l'esame degli atti adottati dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 14/01/05 e che i presenti si sono espressi favorevolmente sugli atti esaminati e discussi, come da verbale allegato al piano di zona;

CONSIDERATO

- che è necessario, per i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, facilitare e incoraggiare l'accesso ai servizi socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall'art.9 della L.R. n. 17/2003;
- che, al fine di favorire la necessaria solidarietà, cooperazione e concertazione tra gli Enti Locali per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è stato sottoscritto in data 29 aprile 2004 un Protocollo d'Intesa tra i Comuni dell'Ambito Territoriale del distretto socio-sanitario n. 3 AZ. U.S.L. FG/3, appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, come sopra specificato;
- che il Coordinamento Istituzionale ha assunto delle decisioni in merito alla programmazione delle politiche sociali nell'ambito territoriale e che il Tavolo Tecnico per la stesura del Piano Sociale di Zona ha formulato specifiche proposte di intervento, contenute nello stesso Piano Sociale di Zona, il quale Piano, con relativi allegati, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che è stata convocata, ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/200, la Conferenza di servizi, il cui verbale si ha qui per integralmente riportato e trascritto, costituendo parte integrante del Piano, come sopra specificato;
- che è stato sottoscritto un protocollo di intesa con tutti i soggetti aderenti al presente Accordo di Programma, che approvano i contenuti dell'allegato Piano Sociale di Zona, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

- l'Amministrazione Comunale di Alberona, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Arturo PETTI;
- l'Amministrazione Comunale di Biccari, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Giovanni PICARO;
- l'Amministrazione Comunale di Carlantino, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Vito GUERRERA;
- l'Amministrazione Comunale di Casalnuovo Monterotaro, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Antonio CELESTE;
- l'Amministrazione Comunale di Casalvecchio di Puglia, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Michele BOCCAMAZZO;
- l'Amministrazione Comunale di Castelnuovo della Daunia, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, geom. Sebastiano DI TELLA;
- l'Amministrazione Comunale di Celenza Valfortore, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Francesco SANTORO;
- l'Amministrazione Comunale di Lucera, rappresentata dal Vice Sindaco - Assessore all Politiche Sociali dott. Giuseppe de SABATO, delegato dal Sindaco pro-tempore, dott. Giuseppe LABBATE;
- l'Amministrazione Comunale di Motta Montecorvino, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Pietro CALABRESE;
- l'Amministrazione Comunale di Pietra Montecorvino, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Saverio LAMARUCCIOLA;
- l'Amministrazione Comunale di Roseto Valfortore, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott.ssa Lucilla PARISI;
- l'Amministrazione Comunale di S. Marco la Catola, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, Sig. Matteo FASCIA;
- l'Amministrazione Comunale di Volturara Appula, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dott. Michele PATRICELLI;
- l'Amministrazione Comunale di Volturino, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, geom. Donato DOTOLI;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Attilio MANFRINI; eventualmente:
- la Provincia di Foggia, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Carmine STALLONE;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'adozione del primo Piano Sociale di Zona (2005-2007) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socio-assistenziali.

PARTE PRIMA

Le premesse

Recepimento della premessa - Finalità - Oggetto - Principio di leale collaborazione

Art. 1 - Recepimento della premessa

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità, gli impegni reciproci e nei confronti dell'utenza, dei seguenti enti:

- Comune di Alberona, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Arturo PETTI;

- Comune di Biccari, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Giovanni PICARO;
 - Comune di Carlantino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Vito GUERRERA;
 - Comune di Casalnuovo Monterotaro, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Antonio CELESTE;
 - Comune di Casavecchio di Puglia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Michele BOCCAMAZZO;
 - Comune di Castelnuovo della Daunia, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, geom. Sebastiano DI TELLA;
 - Comune di Celenza Valfortore, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Francesco SANTORO;
 - Comune di Lucera, rappresentato dal Vice Sindaco - Assessore alle Politiche Sociali Dott. Giuseppe de SABATO, delegato dal Sindaco pro-tempore, dott. Giuseppe LABBATE;
 - Comune di Motta Montecorvino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Pietro CALABRESE;
 - Comune di Pietra Montecorvino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Saverio LAMARUCCIOLA;
 - Comune di Roseto Valfortore, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott.ssa Lucilla PARISI;
 - Comune di S. Marco la Catola, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Matteo FASCIA;
 - Comune di Volturara Appula, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Michele PATRICELLI;
 - Comune di Volturino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, geom. Donato DOTOLI;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Attilio MANFRINI;
- eventualmente:
- Provincia di Foggia, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Dott. Carmine STALLONE;
- come appresso concordato e specificato.

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge n.328/2000 e dalla I. R. n. 17/2003.

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza, per superare eventuali difficoltà ed imprevisti, sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Art. 2 - Finalità

Il presente Accordo di Programma si propone:

- a) di adottare il primo Piano Sociale di Zona (2005-2007), che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione di un sistema locale di intervento sociale, fondato su servizi e prestazioni sociali e assistenziali e socio-sanitari, integrati e flessibili, da realizzare in modo organico e coordinato;
- b) di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, le organizzazioni sindacali, le associazioni sociali, di famiglie e di tutela degli utenti;
- c) di promuovere una gestione, in forma associata, sia delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, che dei servizi socio-assistenziali;
- d) di promuovere e realizzare, nell'ambito territoriale di riferimento, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;

- e) di regolare compiutamente l'esercizio associato di alcuni servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- f) di realizzare, di concerto con l'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3, la piena integrazione tra i Servizi sociali comunali e i Servizi sociali e sanitari della stessa ASL, in conformità e nel pieno rispetto di quanto disposto e previsto nel D. P. C. M. 14/02/2000 e successivo e delle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 3 - Oggetto

Il presente Accordo di Programma, il quale rappresenta l'atto politico con cui i diversi attori fanno proprio il Piano di Zona, ha per oggetto:

- 1) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona 2005-2007;
- 2) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- 3) l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo d'ambito;
- 4) la individuazione degli interventi e dei servizi da realizzare in modo unitario per l'intero ambito territoriale con l'assunzione di impegno specifico da parte di un Ente sottoscrittore, come di seguito indicato:

Art. 4 - Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è affidatario.

PARTE SECONDA

I Soggetti sottoscrittori e i Soggetti aderenti

Priorità - I soggetti - Comune capofila - Impegno dei soggetti sottoscrittori - Gestione associata dei servizi e delle funzioni - Responsabilità

Art. 5 - Priorità

Le componenti istituzionali firmatarie dell'Accordo intendono realizzare in forma integrata i sottoelencati specifici interventi nell'ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Puglia nel Piano Regionale delle Politiche Sociali:

I servizi seguenti e la relativa spesa (espressa in Euro), sono riferiti per ogni singolo anno di vigenza del Piano.

A supporto della gestione unitaria dei servizi le predette componenti istituzionali si impegnano ad adottare, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i seguenti strumenti prioritari:

- Disciplinare per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;
- Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie;
- Regolamento ISEE e per la compartecipazione al costo delle prestazioni;
- Regolamento Contabile;
- Regolamento per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Schemi di bando e procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;

- Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- Porta Unica di Accesso ai Servizi.

Art. 6 - I soggetti

I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma sono soggetti aventi natura pubblica i quali assumono precisi impegni, anche di carattere finanziario, per la realizzazione del Piano di Zona.

I Soggetti aderenti alle finalità ed agli obiettivi specifici dell'Accordo di Programma, sono soggetti pubblici (istituzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile, ad esempio) o privati (imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, istituzioni religiose, oratori, organizzazioni sindacali, ad esempio), i quali sottoscrivono apposito atto aggiuntivo che costituisce parte integrante del presente Accordo di Programma.

Tutti i soggetti, comunque, condividono e sostengono le finalità, gli obiettivi strategici e le linee di intervento del Piano Sociale di Zona, e si impegnano a concorrere per i diversi ruoli alla realizzazione di attività di supporto, al monitoraggio ed al controllo della qualità dell'offerta dei servizi sociali.

Art. 7 - Comune capofila

Il Comune di Lucera, in quanto sede del Distretto socio-sanitario nr. 3 Az.U.S.L. FG/3, viene individuato quale Comune capofila dell'ambito territoriale come determinato dalla Regione Puglia, per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.

Art. 8 - Impegno dei Soggetti sottoscrittori

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona e negli aggiornamenti successivi.

Per quanto riguarda il Piano di Zona, i sottoscritti Enti assumono gli impegni sottoindicati, che riassumono sinteticamente le concrete modalità di attuazione del medesimo per il triennio 2005-2007.

Ogni soggetto sottoscrittore interviene con le risorse finanziarie già previste ed inserite nella parte della programmazione finanziaria del Piano, evidenziando che tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito, hanno cofinanziato il Piano con una propria quota pari al 20% delle risorse del F. N. P. S. - triennio 2001/2003.

Per le risorse umane, anche per motivi di opportunità e stante la normativa vigente in materia di personale dipendente, compresi i Contratti Collettivi di Lavoro, sia Nazionali che Decentrati Integrativi, ogni Comune sottoscrittore interviene indicando e mettendo a disposizione, come concordato con apposito verbale dal Coordinamento Istituzionale, uno o più referenti per l'attuazione e gestione del Piano, da individuare tra i dipendenti del proprio organico, con spese ed oneri a carico di ogni singolo Ente. Per detto personale e per i servizi aggiuntivi offerti per la piena e completa attuazione degli interventi previsti, ovvero programmati nel Piano, l'Ambito provvederà a rimborsare ai singoli Comuni, in maniera forfetaria, una somma pari ai 2/3 del cofinanziamento annuale di ciascun Comune sottoscrittore. La restante spesa rimane ad esclusivo carico dei Comuni, per evitare, in tal modo, ulteriori spese per l'Ambito stesso. Le altre risorse umane saranno individuate dal Coordinamento Istituzionale tra i dipendenti dei singoli soggetti sottoscrittori, sulla base delle seguenti direttive:

l'Ufficio di Piano dovrà essere costituito da un massimo di n. 7 (sette) componenti;

il lavoro da svolgere presso l'Ambito dovrà essere aggiuntivo rispetto a quello svolto presso i singoli Enti e remunerato direttamente dall'Ambito attraverso il Comune capofila, con oneri a valere sul fondo unico dell'Ambito;

l'orario di lavoro aggiuntivo e la relativa remunerazione dovranno essere definiti dal Coordinamento Istituzionale, sulla base del vigente C. C. N. L. - comparto Regioni AA. LL., stipulato il 22 gennaio 2004; nell'Ufficio di Piano dovrà comunque esserci la figura di Coordinatore dello stesso, oltre ad un Responsabile Amministrativo ed un Responsabile Finanziario.

Le Parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano, assumendo i relativi impegni sul piano economico-finanziario, a:

- a. realizzare, nell'ambito territoriale di competenza, gli interventi approvati nel Piano di Zona, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal Piano stesso, secondo quanto specificato all'art. 5;
- b. avviare gli interventi sottoscritti dando atto che, in caso contrario, i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
- c. a realizzare l'integrazione sociosanitaria, nei modi, nei tempi e per i servizi specificati nel Piano di Zona;
- d. a realizzare la Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari di ambito, per l'attuazione dell'accoglienza e orientamento dell'utente e la realizzazione della integrazione sociosanitaria, a partire dalla formulazione delle risposte da fornire ai bisogni degli utenti;
- e. a garantire la realizzazione, nell'ambito, dei servizi afferenti ai livelli essenziali di assistenza individuati dalla Regione Puglia per l'area sociale e per l'area sociosanitaria;
- f. a definire le modalità per effettuare la valutazione dei casi, la presa in carico e il relativo monitoraggio.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3 si impegna a garantire la gestione dei servizi programmati nell'area sociosanitaria, delegati dai Comuni, ed a rispettare, per quanto di propria competenza, gli obblighi derivanti dall'integrazione socio-sanitaria, nonché a partecipare ai progetti indicati nel Piano.

I Comuni assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione.

Art. 9 - Gestione associata delle funzioni e dei servizi

I Comuni stipulanti il presente Accordo di Programma, cui è riservata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, convengono di esercitare una gestione associata delle predette funzioni, nella forma di Associazione tra Comuni, da formalizzare mediante Convenzione entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'approvazione del Piano Sociale di Zona.

Tale forma associativa resta in essere per un arco temporale non inferiore al primo anno di attuazione del Piano Sociale di Zona, nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all'interno dell'ambito territoriale.

I soggetti sottoscrittori si impegnano, entro il primo anno di attuazione del Piano Sociale di Zona, a verificare ed eventualmente costituire, nei modi e forme di legge, un Consorzio quale forma di gestione associata delle funzioni. Fino al formale avvio della gestione associata mediante Consorzio, resta valido ed operativo il presente Accordo e gli strumenti prioritari di cui al precedente art. 5.

Lo strumento di accordo, individuato nella Convenzione, definirà ruoli, funzioni e compiti del Comune capofila e degli altri Comuni aderenti, nonché la distribuzione delle responsabilità e la definizione della forma di gestione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, con il riparto delle corrispondenti risorse economiche.

Entro il medesimo termine (60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo) le parti si impegnano a sottoscrivere idonee Convenzioni/Protocolli operativi per la definizione dei reciproci impegni connessi all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie.

Art. 10 - Responsabilità

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono individuati due livelli di responsabilità:

- a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di

appartenenza dell'utente e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale;

b) il secondo livello, di carattere organizzativo/gestionale, identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune o della Az. USL) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

PARTE TERZA

Aspetti organizzativo-gestionali

Art. 11 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale dei rappresentanti legali dei soggetti firmatari è organismo politico-istituzionale istituito per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona.

Il Coordinamento procede alla definizione di Accordi di Programma o Convenzioni con altri enti.

Il Coordinamento è convocato dal legale rappresentante dell'Ente capofila almeno due volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Coordinamento Istituzionale adotta un proprio disciplinare interno per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 12 - Funzioni del Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

In particolare:

- individua le strategie di politica sociale;
- definisce compiti, funzione e composizione dell'Ufficio di Piano e ne individua il responsabile;
- coordina l'attività di programmazione;
- promuove i processi di integrazione e di partecipazione;
- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;
- definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati per l'attuazione del Piano;
- rilascia pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell'Accordo di Programma;
- adotta regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata di servizi.

Il Coordinamento Istituzionale predispone, altresì, periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività del Piano di Zona nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli enti aderenti, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

Art. 13 - Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, distinti per categorie e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

La composizione dell'Ufficio e le eventuali variazioni alla dotazione organica del personale sono oggetto del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano deliberato dal Coordinamento Istituzionale.

Il regolamento definisce la responsabilità funzionale ed organizzativa del Responsabile dell'Ufficio di Piano nei confronti del personale addetto, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello

stato giuridico propri di ogni Amministrazione di riferimento.

Art. 14 - Competenze Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, avrà le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della legge regionale;
- b) provvedere alla gestione dell'Ufficio medesimo e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f) sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
- g) formulare proposte indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

La verifica, in ordine all'attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Zona, sia a livello eventuale del singolo comune che nell'ambito, e dei risultati finali avviene mediante:

- 1) compilazione periodica delle schede di monitoraggio che la Regione indica con proprie direttive;
- 2) verifica annuale sullo stato di attuazione dei singoli progetti;
- 3) riunioni periodiche dell'Ufficio di Piano con i referenti dei Servizi Sociali di tutti i Comuni dell'ambito territoriale;
- 4) predisposizione di apposita modulistica e schede di monitoraggio per la verifica periodica dell'andamento dei servizi offerti e del grado di soddisfacimento dell'utenza;
- 5) realizzazione di banche dati e di un Osservatorio sulle politiche sociali e socio- sanitarie nell'ambito;
- 6) riunioni periodiche con soggetti pubblici e privati, oltre che con l'utenza effettiva e potenziale, impegnati nella gestione ed attuazione degli interventi previsti nel Piano;
- 7) ogni altra iniziativa ritenuta utile predisposta dall'Ufficio di Piano ed assentita dal Coordinamento Istituzionale.

Art. 15 - La gestione del Piano Sociale di Zona

Gli enti aderenti affidano la gestione del Piano Sociale di Zona al Comune di Lucera, secondo quanto previsto e stabilito dal presente Accordo e dalla convenzione di cui alla precedente art. 9.

Le attività del Piano di Zona sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dal Piano Regionale Politiche Sociali, da risorse proprie dei Comuni, dall'Az. USL FG/3, da altri Enti Pubblici e dalle disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

I Comuni contribuiscono al finanziamento delle spese di gestione del Piano Sociale di Zona ed al

funzionamento della struttura, secondo quanto previsto e stabilito nello stesso Piano Sociale e nei relativi prospetti finanziari.

Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dell'Ufficio di Piano, saranno indicate nella Convenzione di cui al precedente art. 9.

Art. 16- Risorse e finanziamenti

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto con il presente accordo.

In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- risorse provenienti dal budget del Distretto Sanitario coincidente con l'Ambito territoriale;
- finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-assistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Art. 17 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, i siti web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l'accesso all'utenza;
- illustrare le attività del Piano di Zona e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

PARTE QUARTA

Esecuzione dell'Accordo di Programma

Art. 18 - Collegio di vigilanza

I Soggetti sottoscrittori, attraverso il Coordinamento Istituzionale, convengono di istituire un Collegio di Vigilanza, con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di Zona.

Del Collegio di Vigilanza faranno parte:

- il Sindaco del Comune capofila o suo delegato, nella veste di Presidente del Collegio;
- un soggetto in rappresentanza degli Enti, Associazioni o organismi vari comunque denominati, che hanno partecipato al tavolo di concertazione per la definizione del Piano Sociale di Zona;
- un soggetto in rappresentanza dell'Az.USL FG/3;
- due soggetti designati dal Coordinamento Istituzionale.

Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo, in sede di Coordinamento Istituzionale, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la

possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

Il Collegio di Vigilanza esercita funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e alle esigenze dell'utenza;
- formulazione di proposte per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ufficio di Piano.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad adempiere entro un termine prefissato.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.

Art. 19 - Tentativo di conciliazione

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo, le parti convengono di esperire un tentativo di conciliazione attraverso la mediazione da parte della Regione Puglia.

L'Assessore Regionale alle politiche sociali, acquisite le posizioni delle parti, le convoca e tenta la composizione degli interessi contrapposti. L'esito del tentativo di conciliazione è formalizzato con apposito verbale.

Nell'ipotesi in cui l'intesa non venga raggiunta, la Giunta Regionale formula una proposta di risoluzione della controversia che acquista efficacia con la formale adesione dei soggetti coinvolti.

Art. 20 - Procedimento di arbitrato

Ai sensi dell'art.34 - 2° comma - del D. Lgs. n.267/2000, le contestazioni che dovessero insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 19, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Lucera, ai sensi dell'art.810, 2°c., del c.p.c., il quale assumerà anche la presidenza del Collegio.

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a Lucera.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 21 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- a) l'azione contra silentium, in caso di inerzia;
- b) l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo, deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'accordo;
- c) l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo.

Art. 22 - Efficacia dell'attività amministrativa

già espletata in vista della stipula del presente accordo

Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto, anteriormente alla stipula del medesimo, sempreché gli stessi non siano incompatibili con il presente accordo, ovvero che comportano una spesa

non prevista nello stesso.

Art. 23 - Recesso

I Soggetti sottoscrittori si impegnano, nel caso in cui intendano recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri firmatari con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. Il recesso comporta per i Comuni l'obbligo di restituire alla Regione Puglia la quota di premialità per la gestione associata, eventualmente già riscossa.

Art. 24 - Durata

La durata del presente accordo è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività, dei progetti discendenti dall'accordo medesimo e dei criteri operativo-gestionali.

Periodicamente si procederà alla verifica e all'aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti e alle nuove esigenze che emergeranno, nonché degli indirizzi regionali.

Art. 25 - Efficacia e pubblicazione dell'Accordo di Programma

Il presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della relativa sottoscrizione, mentre sarà opponibile ai terzi con la pubblicazione, per estratto sul B.U.R.P., del provvedimento di approvazione. Tale pubblicazione sarà a cura del Comune capofila.

Tutta la documentazione relativa al presente Accordo di Programma sarà depositata, a disposizione dei Soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti aventi diritto, presso la sede del Comune capofila.

Copia del presente Accordo di Programma ed il relativo Piano Sociale di Zona, saranno depositati presso la sede dei singoli soggetti sottoscrittori per la visione degli interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 26 - Esenzione del bollo

Il presente Accordo di Programma gode dell'esenzione del bollo, ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 Allegato B, art.16 nel testo integrato e modificato dall'art.28 del D.P.R. n.955 del 30.12.1982 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 27 - Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art.1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n.131 del 26.04.1986. Il presente Accordo potrà essere registrato in caso d'uso.

Art. 28 - Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art.34 del D. Lgs. n.267/2000 e all'art.15 della Legge n.241 del 07.08.1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme Soggetti sottoscrittori)

- Comune di Alberona, dott. Arturo PETTI _____;
- Comune di Biccari, dott. Giovanni PICARO _____;
- Comune di Carlantino, dott. Vito GUERRIERA _____;
- Comune di Casalnuovo M.ro, dott. Antonio CELESTE _____;

- Comune di Casalvecchio di P., dott. Michele BOCCAMAZZO _____;
- Comune di Castelnuovo della D., geom. Sebastiano DI TELLA _____;
- Comune di Celenza V.re, dott. Francesco SANTORO _____;
- Comune di Lucera, dott. Giuseppe De SABATO _____;
- Comune di Motta M.no, dott. Pietro CALABRESE _____;
- Comune di Pietra M-no, dott. Saverio LAMARUCCIOLA _____;
- Comune di Roseto V.re, dott.ssa Lucilla PARISI _____;
- Comune di S. Marco la C., Sig. Matteo FASCIA _____;
- Comune di Volturara A., dott. Michele PATRICELLI _____;
- Comune di Volturino, geom. Donato DOTOLI _____;
- Az. U. S. L. FG/3, dott. Attilio MANFRINI _____;
- Provincia di Foggia, Dott. Carmine STALLONE _____.